



COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE

*(Provincia di Agrigento)*

***“REGOLAMENTO COMUNALE PER  
LA DISCIPLINA DELL’ ATTIVITA’  
DI ACCONCIATORE”***

# INDICE

Art. 1	Oggetto del Regolamento	Pag. 3
Art. 2	Requisiti professionali	Pag. 3
Art. 3	Presentazione della D.I.A.	Pag. 4
Art. 4	Documentazione a corredo della D.I.A.	Pag. 5
Art. 5	Attività svolta presso il domicilio dell'esercente	Pag. 5
Art. 6	Accertamento requisiti igienico sanitari	Pag. 6
Art. 7	Variazioni	Pag. 7
Art. 8	Inizio attività e cessazione attività	Pag. 8
Art. 9	Contenuto della D.I.A.	Pag. 8
Art. 10	Orari e Tariffe	Pag. 8
Art. 11	Disciplina di vendita	Pag. 8
Art. 12	Decadenza dal titolo autorizzatorio	Pag. 9
Art. 13	Sanzioni	Pag. 9
Art. 14	Entrata in vigore del Regolamento	Pag. 10
Art. 15	Disposizioni transitorie e finali	Pag. 10

## ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, composto da n.15 articoli, determina le procedure e le competenze spettanti agli organi comunali per l'avvio dell'attività di "Acconciatore" e disciplina tale attività in tutto il territorio del Comune in conformità alle norme di cui alle leggi :

Legge 17 agosto 2005, n.174 "Disciplina dell'attività di acconciatore"

Art. 10 comma 2 D.L. 31 gennaio 2007, n. 7 così come convertito dalla legge. 2 aprile 2007, n. 40.

2. Con il termine di "acconciatore" si intende l'attività esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare.
3. Alle imprese esercenti l'attività di acconciatore, che vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini, o altri beni accessori, inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati, non si applicano le disposizioni contenute nella L.R. n. 28 /1999 e successive modifiche ed integrazioni.

## ART. 2 REQUISITI PROFESSIONALI

1. Possono esercitare l'attività di cui all'art. 1 comma 2 soltanto coloro che sono in possesso della regolare abilitazione professionale o qualificazione professionale documentata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato, o da altro organo individuato dalla normativa regionale.
2. Nessuna persona fisica può essere intestataria, quale titolare o direttore d'azienda, di più di una attività
3. Nel caso di imprese gestite in forma societaria regolarmente costituite, aventi i requisiti previsti dalla Legge n.443/85, almeno un socio deve essere in possesso dei requisiti professionali di cui al presente articolo.
4. Nel caso di imprese societarie non aventi i requisiti dalla legge 443/85, i requisiti professionali di cui al presente articolo deve essere posseduto dal direttore d'azienda. In tal caso la dichiarazione di inizio attività di cui al successivo art. 3 può essere presentata previa regolare costituzione della società e della sua iscrizione nel registro delle imprese e nel registro ditte della Camera di Commercio.

### ART. 3 PRESENTAZIONE DELLA D.I.A.

Tutti coloro che intendono esercitare nell'ambito del Comune l'attività di acconciatore disciplinata dal presente regolamento devono presentare dichiarazione di inizio attività ai sensi dell'art.19 della L.241/90 così come recepita dalla L.R. n. 10/1991 e successive modifiche ed integrazioni.

La D.I.A. , completa di tutta la documentazione richiesta, va presentata , **utilizzando all'uopo l'apposito modello predisposto dal competente ufficio comunale.**

La sottoscrizione della D.I.A. non è soggetta ad autenticazione se apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione, ovvero se è presentata unitamente ad una copia fotostatica, anche non autenticata, di un documento di identità e in tal caso, possono essere trasmesse per posta, via fax o a mezzo di altra persona.

Nella D.I.A. si dovrà dichiarare, ai sensi del D.P.R. 445/2000, oltre che i dati anagrafici del richiedente e dell'eventuale società, le seguenti informazioni:

1. la **disponibilità del locale** indicando gli estremi di registrazione del relativo atto;
2. di essere in possesso dei presupposti e dei requisiti prescritti dall'art. 3 delle legge 174/2005
3. gli estremi del **certificato di agibilità** , ovvero di essere sprovvisto del certificato di agibilità in quanto costruito antecedentemente al 1934 e che dall'epoca della sua realizzazione l'immobile non ha subito interventi edilizi soggetti al preventivo rilascio di autorizzazione o concessione edilizia;
4. di **rispettare i regolamenti locali di polizia urbana**, annonaria, igienico-sanitaria e quelli edilizi, le norme urbanistiche nonché quelle sulla destinazione d'uso che non può essere diversa da quella artigianale o commerciale;
5. di rispettare le normative in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e per la salute dei lavoratori;
5. gli estremi del certificato di prevenzione incendi nel caso in cui l'attività rientra tra quelle elencate nel DM 16/02/1982, ovvero che l'attività non è soggetta alle norme sulla prevenzione incendi;
7. gli estremi dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 8 del DPR 303/56, ovvero che gli eventuali ambienti sotterranei o seminterrati non sono adibiti a luoghi di lavoro;
8. gli estremi del nulla osta di impatto acustico, ovvero di non essere in possesso di impianti o macchinari rumorosi;
9. di non essere titolare di altre autorizzazioni e/o D.I.A
10. di rispettare la normativa sui rifiuti speciali



#### Art. 4 DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA D.I.A.

Devono essere rese tutte le dichiarazioni previste nel modello della domanda e la stessa deve essere corredata dai seguenti allegati:

1. Copia del proprio documento di riconoscimento in applicazione dell'art. 38 del DPR 445/00, nell'ipotesi che la sottoscrizione non avvenga dinanzi all'impiegato addetto alla ricezione della domanda.
2. **Certificazione, rilasciata dalla competente AUSL**, comprovante il Possesso dei requisiti igienici dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività di cui all'art.2; nonché del possesso dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati in dette attività;
- 3 Estremi del certificato di autorizzazione allo scarico per la specifica attività di acconciatore;
3. Planimetria e relazione tecnica;
4. Copia del certificato di conformità degli impianti elettrici ai sensi della L. 46/90;
5. in caso di immobile sprovvisto di certificato di agibilità, in quanto costruito antecedentemente all'anno 1934, perizia giurata redatta da un tecnico iscritto all'albo (ingegneri, architetti o geometri) che, a seguito di sopralluogo eseguito nel locale sede dell'esercizio, **asseveri**:
  - a) l'epoca di realizzazione dell'immobile;
  - b) la stabilità ed agibilità dell'immobile all'attività richiesta e l'idoneità dal punto di vista statico;
  - c) che l'immobile, dall'epoca della sua realizzazione non ha subito interventi edilizi soggetti al preventivo rilascio di Autorizzazione o Concessione Edilizia.
6. Autorizzazione che consenta i controlli, da parte delle Autorità competenti, nei locali adibiti all'esercizio della professione (nel caso in cui l'attività viene svolta presso il domicilio dell' esercente)

#### ART. 5 ATTIVITÀ SVOLTA PRESSO IL DOMICILIO DELL'ESERCENTE

1. L'attività può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente, a condizione che i locali in cui viene esercitata siano distinti da quelli adibiti a civile abitazione, non comunicanti e non ricavati da altri locali mediante semplici tramezzature a mezza altezza, dotati di accesso indipendente ed abbiano (i locali

utilizzati per l'attività) **ottenuto il cambio della destinazione d'uso per attività artigianale o commerciale.**

2. Il titolare dell'autorizzazione deve sottoscrivere, in questo caso, atto autorizzativo che consenta i controlli, da parte delle Autorità competenti, nei locali adibiti all'esercizio della professione.
3. E' comunque vietato l'esercizio di tali attività in forma ambulante o di posteggio.

#### **Art. 6 ACCERTAMENTO DEI REQUISITI IGIENICO – SANITARI**

1. L'accertamento dei requisiti igienico dei locali e dei suppellettili spetta al Servizio Igiene e Sanità della competente Azienda Sanitaria Locale in conformità dei requisiti richiesti dal presente regolamento, nonché dalle norme e le vigenti disposizioni in materia.

2. La dichiarazione di idoneità igienico-sanitaria dei locali, rilasciata dal competente Servizio Igiene e Sanità Pubblica, previa verifica, per quanto di competenza della sussistenza dei requisiti, deve essere richiesta, oltre che per l'apertura dei nuovi esercizi, per il subentro o per il trasferimento di quelli esistenti ed ogni qualvolta vengano a mutare le condizioni oggettive precedentemente accertate; il personale di vigilanza del Servizio Igiene e Sanità Pubblica potrà comunque effettuare periodiche ispezioni al fine di verificare il mantenimento delle caratteristiche di idoneità.

3. Per esigenze profilattiche ed igieniche che si evidenziassero occasionalmente il Servizio Igiene e Sanità Pubblica potrà prescrivere tutti quegli accorgimenti, norme ed indicazioni atte allo scopo ed all'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di Igiene e Sanità, sia per i locali che per gli impianti igienico-sanitari e le attrezzature.

4. Nei locali ad uso dell'esercizio ed in quelli accessori i pavimenti e le pareti fino ad una altezza di m. 1,80 devono essere rivestiti da piastrelle impermeabili e lavabili con acqua e disinfettanti ovvero da marmo per i pavimenti; le pareti possono essere anche ricoperte da adeguato materiale lavabile, rigido e solidamente applicato fino a m. 1,80 con esclusione delle tappezzerie in carta e delle semplici tinteggiature di tipo idroresino- plastico; gli angoli di raccordo tra le pareti e il pavimento devono essere arrotondati; le superfici delle pareti e del pavimento non devono essere riflettenti.

5. Nei locali di lavoro devono esistere lavandini fissi in maiolica o materiale simile dotati di acqua corrente potabile, calda e fredda, per l'uso diretto dell'attività, per la pulizia dei ferri e di ogni altra attrezzatura. Le pareti lateralmente alla vasca del lavandino per una lunghezza di m. 0,30 dai bordi e superiormente alla fonte di erogazione dell'acqua per un'altezza minima di m. 1,50 da terra devono essere



piastrelate o rivestite di materiale con analoghe caratteristiche di facile lavabilità ed impermeabilità. Detti lavandini devono essere sifonati e dotati di dispositivo per lo scarico diretto nelle tubature.

6. gli altri strumenti che vengono a diretto contatto con la cute non possono essere utilizzati per due clienti diversi se non dopo un'opportuna disinfezione secondo le disposizioni impartite dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica;

7. Non possono essere addette all'attività di cui all'articolo 1 del presente Regolamento le persone che non siano state sottoposte precedentemente alla visita del Servizio Igiene e Sanità Pubblica, il quale accerta che le medesime non siano affette da malattie infettive diffuse o da postumi di esse che le mettano in condizione di contagiare gli altri, secondo le modalità previste dalle norme regionali in materia.

8. Nei locali di nuova apertura deve essere previsto un servizio igienico per il personale operante ed un servizio igienico per il pubblico adeguato ai portatori di Handicap. Il servizio del personale deve essere provvisto di adeguato antibagno che può essere utilizzato anche da spogliatoio.

9. E' obbligatorio usare rasoi (e non lamette) e salviettine monouso (da sostituire per ogni cliente). Naturalmente i rasoi usati vanno smaltiti in appositi contenitori per "Rifiuti speciali", la cui raccolta sarà cura di Ditte appositamente autorizzate.

10. Gli aresi non monouso (forbici, ecc...) dopo ogni lavaggio, vanno riposti in apposita vaschetta contenente "Benzalconio Cloruro Isopropilico" oppure in lampada germicida dove devono essere conservati fino al prossimo utilizzo.

11. Il personale operante deve indossare indumenti adeguati alla professione (es. camice e/o divisa per acconciatore) di colore bianco o comunque di colore chiaro.

## ART. 7 VARIAZIONI

Qualsiasi variazione relativa a:

1. Trasferimento di sede;
2. ampliamento/riduzione di superficie;
3. subentro nella titolarità della gestione;

dovrà essere comunicata, ai sensi degli artt. 3 e 4 del presente Regolamento, preventivamente al Servizio Attività Produttive, utilizzando all'uopo la relativa modulistica.

## **ART. 8 INIZIO ATTIVITA' E CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'**

Per l'apertura di un nuovo esercizio o per il trasferimento di esercizio esistente, l'attività può essere iniziata nei termini e con le modalità previste dall'art.19 della L.241/1990, così come recepita dalla L.R. 10/1991, purchè sussistano tutti i requisiti indicati agli artt. 2 e 6 del presente regolamento e siano rispettate le norme in materia urbanistico-edilizia, sulla destinazione d'uso e agibilità dei locali.

Le autorizzazioni e dichiarazioni di inizio attività hanno validità fino a cessazione dell'attività, salvo revoca o decadenza del titolo.

Nel caso di cessazione dell'attività è fatto obbligo di inoltrare apposita denuncia al Sindaco entro il termine di 30 giorni dalla cessazione stessa restituendo l'originale dell'autorizzazione o della D.I.A.

## **ART. 9 CONTENUTO DELLA D.I.A.**

la dichiarazione di inizio attività, costituisce il diritto, per il dichiarante, ad esercitare l'attività specifica nella forma e nei locali in essa indicati.

La D.I.A. è personale e non può, pertanto, essere ceduta, se non congiuntamente con l'attività.

La D.I.A., deve essere tenuta sempre bene in vista nel vano principale della sede dell'impresa ed in ogni caso deve essere esibita ad ogni richiesta degli agenti di vigilanza.

## **ART. 10 ORARIO E TARIFFE**

Nel vano principale dell'esercizio deve essere esposto, bene in vista, l'orario di apertura e chiusura, che dovrà rispettare i limiti eventualmente stabiliti dal Sindaco, sentite le proposte delle organizzazioni di categoria, nonché le tariffe delle prestazioni.

## **ART. 11 DISCIPLINA DI VENDITA**

La dichiarazione di inizio attività di acconciatore abilita anche alla vendita di prodotti cosmetici, parrucche e affini o altri beni accessori, inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati.



Se tale attività di vendita ha carattere accessorio ed è secondaria rispetto all'attività principale non è necessario presentare la comunicazione di cui all'art.7 del della L.R. n. 28/1999.

## ART 12 DECADENZA DEL TITOLO AUTORIZZATORIO

La sospensione dell'attività di un esercizio deve essere preventivamente comunicata al competente ufficio comunale, nel caso in cui debba prorogarsi oltre i 30 (trenta) giorni.

La chiusura per oltre 12 mesi di un esercizio già attivato, salvo proroghe motivate, comporta la decadenza del titolo autorizzatorio. Tale decadenza viene dichiarata dal competente ufficio comunale previo avvertimento scritto al titolare.



## ART. 13 SANZIONI

1) La violazione di disposizioni del Regolamento è punita, ai sensi di Legge, con la sanzione amministrativa per essa determinata, in via generale ed astratta, con provvedimento dell'Organo comunale competente, secondo le procedure previste dalla Legge 24.11.1981, n.689.

2) Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso inerente l'esercizio dell'attività comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.

3) Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.

4) Ai trasgressori delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano le seguenti sanzioni:

a) per l'esercizio dell'attività a seguito di nuova apertura, trasferimento, o subingresso, in assenza della dichiarazione inizio attività o prima del termine consentito:

da € 1.000 a € 5.000

oltre all'immediata cessazione dell'attività e comunicazione a tutti gli organi preposti.

c) per tutte le altre violazioni al Regolamento (ad esclusione delle violazioni contenute in norme speciali, per le quali verranno applicate le sanzioni previste da tali norme):

da € 500 a € 3.000

Gli importi delle sanzioni di cui sopra, sono aggiornabili con Deliberazione del Consiglio Comunale.



#### ART. 14 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il Suddetto regolamento entrerà in vigore dopo la pubblicazione dello stesso per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune
2. Da tale data è abrogato il Regolamento Comunale precedentemente vigente.

#### ART. 15 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- 1) i soggetti che risultano intestatari di autorizzazione per parrucchiere per uomo o per donna assumono la denominazione di "acconciatore".

